



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 310/14

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 498/2014/R/gas

**"REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI BIOMETANO"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 20 Novembre 2014**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS esprime generale apprezzamento per il percorso intrapreso dall'Autorità nel regolamentare le connessioni degli impianti di produzione di biometano, nella prospettiva di favorire un ampio utilizzo del gas prodotto da fonte rinnovabile e contribuire positivamente al processo di riforma del sistema energetico europeo verso assetti ambientalmente sostenibili. In tal senso, proprio per agevolare una rapida diffusione del biometano, **riteniamo indispensabile che il processo di immissione nelle reti del gas avvenga in un contesto normativo certo e stabile**, tale da garantire l'integrità delle reti, la salute e la sicurezza nell'utilizzo del gas da parte dei clienti finali, nonché la precisa definizione dei rapporti commerciali che necessariamente si verranno ad instaurare tra produttori di biometano e gestori delle reti del gas.

Ad oggi, come peraltro evidenziato da codesta Autorità nel presente DCO, il quadro normativo di riferimento risulta ancora incompiuto, in quanto permane una situazione di stallo a livello europeo in merito alla definizione delle specifiche di qualità per l'immissione in rete del biometano, la quale impedisce la pubblicazione di norme e regole tecniche su base nazionale. Pertanto, si ritiene necessario che l'immissione nelle reti del biometano avvenga solo a valle dell'approvazione di normative tecniche europee e nazionali definite dagli appositi enti competenti, evitando di far riferimento a regole "provvisorie" sulla qualità del gas che potrebbero risultare non solo in contrasto con la normativa europea in corso di formazione, ma anche rischiose per la salute pubblica e per la sicurezza delle reti. Proprio in considerazione delle esigenze di sicurezza del sistema, nonché nell'ottica di favorire un rapido sviluppo del mercato italiano del biometano, si ritiene imprescindibile che, prima dell'immissione in rete, il biometano presenti caratteristiche fisico/chimiche tali da non impattare, in alcun modo, sull'integrità dei componenti di rete e/o sulla gestione tecnica della stessa e che, pertanto, gli organi deputati alla definizione delle norme, nell'assolvimento delle loro funzioni, riservino particolare attenzione al puntuale controllo della qualità del biometano prodotto dagli impianti prima dell'immissione in rete.

Ciò premesso, occorre precisare sin da subito come le misure di carattere procedurale contenute nel presente documento per la consultazione, volte a disciplinare il rapporto tra produttori di biometano e gestori delle reti, risultino poco circostanziate e, dunque, di difficile valutazione da parte della scrivente Associazione. In particolare, le proposte di natura prettamente tecnica andrebbero esplicitate in maniera più dettagliata, in modo tale da consentire un'analisi approfondita degli impatti di natura gestionale che potrebbero verificarsi e delle conseguenti possibili soluzioni da proporre. Pertanto, proprio in ragione della mancanza di un quadro preciso di regole per poter effettuare adeguate valutazioni e al fine di sgomberare il campo da qualsiasi equivoco di carattere regolamentare che possa limitare in futuro l'utilizzo su larga scala del biometano, **si ritiene indispensabile che il provvedimento finale, la cui adozione è prevista entro fine anno, venga preceduto da un'ulteriore, ma necessaria, fase di consultazione che chiarisca, soprattutto dal punto di vista tecnico, le modalità attuative delle misure prospettate.**

Ad ogni modo, proprio nell'ottica di accelerare il processo di immissione del biometano nelle reti, riteremo utile sottoporre all'attenzione di codesta Autorità alcune considerazioni di carattere tecnico, le quali evidenziano i limiti di fondo degli orientamenti prospettati nel presente DCO.

L'equilibrio idraulico delle reti di distribuzione gas è sostanzialmente governato dall'assorbimento di gas derivante dai consumi presso i punti di prelievo della rete; i punti di immissione, infatti, erogano il gas alla pressione e portata utile a compensare tale assorbimento. Qualora su una rete insistano più punti di immissione, la prevalenza di un punto di immissione rispetto ad un altro è data dall'equilibrio idraulico, ovvero dal regime di pressione nei vari punti della rete e dipende da una serie di fattori variabili nel tempo tali da

non poter garantire quale punto di immissione possa essere, in un dato momento, prevalente rispetto agli altri.

Ciò premesso, è quindi necessario puntualizzare due elementi sostanziali:

- la rete di distribuzione nei periodi di minor consumo garantisce un assorbimento limitato. In questo contesto è facile prevedere che la rete stessa possa non essere in grado di ricevere l'immissione del biometano prodotto, necessitando impianti di stoccaggio a monte della connessione che garantiscano una adeguata capacità;
- Non può essere assicurato dal distributore l'assorbimento del biometano prodotto sia per quanto già illustrato al punto precedente sia perché non è possibile garantire in qualsiasi condizioni di esercizio che il punto di immissione del biometano sia prevalente rispetto agli altri punti di immissione.

Il distributore, quindi, non può impegnarsi né su quantitativi minimi di prelievo garantito e neppure su specifici profili temporali di prelievo. **Di conseguenza, si ritiene che la rete più idonea a ricevere l'immissione di biometano sia quella di trasporto**, in quanto:

- sono sicuramente garantiti assorbimenti/consumi di gas a valle di maggiore entità;
- la configurazione della rete di trasporto è tale da consentire una migliore gestione dei punti di immissione e della loro prevalenza.

Infine, ci risulta di difficile comprensione la posizione espressa da codestà Autorità in merito alla socializzazione dei costi relativa al controllo della qualità del biometano immesso in rete: se da un lato, l'AEEGSI al punto 10.2 del presente DCO sostiene che *"i costi dei sistemi di misura risultano piuttosto elevati, in particolare per le parti relative alla misura della qualità del biometano immesso in rete"* e dunque *"la socializzazione di tali costi potrebbe favorire lo sviluppo di connessioni alle reti di impianti di piccola taglia che risultano [...] anti-economici"*, dall'altro lato, al punto 16.6, sembra contraddire tale impostazione affermando la propria contrarietà *"alla socializzazione dei costi relativi al controllo della qualità del gas prodotto per l'immissione in rete"*.

Nel seguito, vengono comunque proposti spunti di riflessione e commenti qualora permanga l'impostazione di prevedere la possibilità di immissione di biometano anche lungo le reti di distribuzione. Auspichiamo che tali osservazioni possano contribuire alla definizione di un quadro di regole certo e stabile, ma soprattutto funzionale al rapido sviluppo delle procedure necessarie per agevolare l'immissione del gas prodotto da fonte rinnovabile.

Specifiche di pressione

Per quanto concerne la rete di distribuzione, la pressione di immissione dipende dalla specie della rete presso cui si chiede la connessione. Considerando che lo spirito che guida la regolazione è quello di garantire le massime possibilità di connessione alle reti, è assolutamente possibile che il potenziale punto di connessione possa essere individuato anche su reti di bassa pressione.

In tale contesto, considerando i molteplici regimi di pressione delle reti di distribuzione, pare di difficile applicazione la previsione secondo la quale il gestore della rete debba *"individuare e pubblicare sui propri siti internet delle specifiche di pressione del gas immesso in rete"* in maniera puntuale. Le difficoltà di implementazione della suddetta disposizione appaiono ancor più evidenti, se si considera la complessità e la dislocazione geografica degli impianti, la necessità di esercizio in occasionale assetto straordinario o semplici necessità di variazioni conseguenti a estendimenti/potenziamenti/nuovi allacciamenti.

Pertanto, proprio in ragione di ciò, si ritiene che l'obbligo informativo potrebbe essere assolto con indicazioni più generali, quali il delta di pressione richiesto tra biometano da immettere e

pressione della rete, suddiviso fra le diverse classi di pressione secondo cui è gestito l'impianto.

Qualità del biometano prima dell'immissione in rete

Per quanto attiene le specifiche di qualità del biometano da immettere nelle reti, anche in considerazione di quanto anticipato in premessa, si evidenzia la necessità di attendere il completamento del processo di definizione delle normative tecniche europee e nazionali per consentire sia ai gestori delle reti che ai produttori di biometano di operare in un contesto chiaro e privo di incertezze sul piano regolamentare.

A nostro avviso, il quadro normativo attuale risulta insufficiente e, per certi versi, contraddittorio. Le stesse indicazioni contenute nel presente documento per la consultazione sulla possibile normativa applicabile presentano notevoli elementi di incertezza. Infatti, se da un lato, si sostiene che, in attesa della conclusione del processo di approvazione delle specifiche di qualità europee, per l'immissione di biometano in rete si potrebbe far riferimento ai valori massimi delle componenti individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, dall'altro lato, la stessa Autorità, sembra mettere in dubbio la completezza della stessa normativa nel momento in cui afferma che si debba procedere *"anche nel nostro Paese [...] a consolidare le conoscenze relative agli effetti delle immissioni di biometano sulla sicurezza delle reti e [...] ad affrontare le questioni relative alle implicazioni per la salute pubblica delle immissioni di biometano nelle reti"* (peraltro, viene specificato che, proprio in considerazione delle possibili implicazioni per la salute pubblica, *"appare imprescindibile"* affrontare il tema nelle opportune sedi).

Inoltre, proprio il CIG, in virtù di quanto emerso dal continuo confronto presso i tavoli tecnici europei, ritiene assolutamente indispensabile che tutti i parametri qualitativi del biometano da immettere in rete siano definiti prima di dare avvio al processo di connessione tra impianti di produzione di biometano e reti di trasporto/distribuzione. Pertanto, non si può che convenire con il CIG rispetto alla preoccupazione che desta l'avvio di un processo non regolato su aspetti rilevanti per la sicurezza della rete e dei loro utilizzatori. Troppi appaiono infatti gli elementi da definire/normare (non ultimo quello che impatta sulla odorizzazione del gas) per poter considerare sufficientemente definito il quadro di regolazione dell'accesso alle reti di trasporto e distribuzione gas.

Pertanto, proprio in considerazione della mancanza di un contesto normativo trasparente e scevro da potenziali rischi di sicurezza per le parti in causa, in linea con quanto indicato dal CIG, riteniamo indispensabile attendere il completamento della normativa europea in corso di formazione e, parallelamente, avviare un confronto serio sulle suddette tematiche. **Di conseguenza, è necessario prevedere che le regole di immissione del biometano, una volta definite dall'Autorità, entrino in vigore solo a valle dell'individuazione di tutti i parametri qualitativi del biometano.** Inoltre, la puntuale definizione delle specifiche di qualità deve essere opportunamente accompagnata da una chiara individuazione di soglie in termini quantitativi degli eventuali scostamenti dai valori di riferimento del biometano che si potrebbero verificare (ad esempio, una variazione sulla percentuale molare di monossido di carbonio, per modesti quantitativi immessi in una rete ad elevati transiti, che effetti negativi potrebbe comportare sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente?).

Non di minor importanza è stabilire a chi competa la piena e reale responsabilità della qualità del gas immesso nella rete e se tale responsabilità permanga in capo al soggetto responsabile anche nel momento in cui il gas viene vettoriato nella rete. A tal proposito, è assolutamente necessario evidenziare come le aziende di distribuzione abbiano già ora la responsabilità di garantire la sicurezza degli impianti a tutela della pubblica incolumità, ma in virtù delle garanzie che ricevono *"a monte"* rispetto alla qualità omogenea del gas prelevato: il distributore, infatti, non ha alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche

chimico/fisiche del gas preso in consegna (si veda, in proposito, il cap. 18, "qualità del gas", del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale).

Il quadro che invece si verrebbe a delineare, secondo quanto desumibile dal documento di consultazione, è il permanere della piena responsabilità del distributore nel garantire la sicurezza degli impianti ma, al contempo, il venir meno della fondamentale garanzia sulla qualità del gas erogato. **E' del tutto evidente come non si possa attribuire una tale responsabilità ad un soggetto che, di fatto, è destinato a ricevere il gas da distribuire da una potenziale molteplicità di soggetti, senza avere titolo e potere di incidere sulla qualità dello stesso.**

A tal proposito, diventa indispensabile fissare tre principi fondamentali, uno tecnico e gli altri due di tipo giuridico, che regolino il rapporto tra gestore della rete e produttore di gas:

- dal punto di vista tecnico, si ritiene necessario garantire che le apparecchiature dell'allacciamento alla rete, di competenza del produttore di biometano, siano dotate di sistemi elettronici in grado di effettuare con adeguata frequenza l'analisi del gas rispetto a parametri di qualità (la cui chiara definizione, come già più volte evidenziato, risulta indispensabile) e di comandare automaticamente valvole di blocco in grado di fermare immediatamente l'immissione del gas in rete qualora tali parametri non siano rispettati;
- dal punto di vista giuridico, è necessario sancire che:
 - il gestore della rete assume solo un ruolo di supervisore, sulla base dei dati a propria disposizione, avendo la possibilità di impedire l'immissione del gas in rete, qualora abbia evidenza del ripetersi di episodi di mancato rispetto dei parametri di qualità di cui sopra;
 - il produttore rimane responsabile della qualità del gas immesso, anche quando lo stesso è all'interno della rete e risponde direttamente qualora eventuali incidenti a persone o cose possano derivare da una non adeguata qualità del gas immesso.

Profilo di immissione nei punti di consegna

Considerando che il punto di consegna può insistere anche su reti di bassa pressione, è opportuno evidenziare come, in taluni periodi dell'anno, a causa dei ridotti consumi possa verificarsi un basso assorbimento dalla rete che può non essere in grado di acquisire il biometano prodotto. In tale quadro diventa essenziale che sia regolata la produzione di biometano in funzione della capacità della rete di acquisire il gas immesso o che l'impianto di produzione o di allacciamento sia dotato di adeguata capacità di stoccaggio.

In considerazione di quanto suddetto (e in risposta allo spunto di consultazione S11), sarebbe più opportuno che il punto di connessione delle reti di distribuzione fosse previsto su reti di Media Pressione di 5^a o 4^a specie che garantiscono un livello minimo di assorbimento anche nei periodi di minor consumo.

Ad avviso della scrivente, come precisato in premessa, sarebbe opportuno prevedere che l'immissione del biometano avvenga solo mediante connessioni lungo la rete di trasporto. Qualora la richiesta di connessioni interessi reti di 6^a o 7^a specie, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe essere facoltà del distributore valutare negativamente la richiesta semplicemente evidenziando il regime di pressione della rete e la conseguente limitata capacità di assorbimento della stessa.

Presentazione della richiesta di connessione

E' essenziale che la delibera indichi che quelli elencati sono i dati minimi e che il gestore della rete possa richiedere dati/informazioni ulteriori, anche in funzione di caratteristiche specifiche della rete su cui è richiesta la connessione.

Predisposizione di preventivo e progetto esecutivo

Si confermano le perplessità, evidenziate già in risposta al primo documento per la consultazione, riguardo la complessità di predisporre un prezzario per l'elaborazione del preventivo, stante l'ampia casistica di condizioni che ne possono influenzare i costi. Pertanto, potrebbe essere utile, per valutare costi anomali, fissare dei costi massimi così da permettere una valutazione di massima da parte del richiedente sui costi di preventivazione stimati.

Allacciamento alla rete

Le caratteristiche dell'impianto di allacciamento e le sue modalità di realizzazione hanno un'importanza rilevante sulla sicurezza. Per tale motivo, **si ritiene indispensabile che il gestore della rete possa effettuare a sua discrezione verifiche durante l'esecuzione dei lavori ed un controllo/collaudo finale prima della connessione dell'allacciamento con la rete.** E' inoltre indispensabile che le caratteristiche tecnico funzionali e realizzative dell'allaccio siano dettagliatamente definite; **a tal proposito sarebbe essenziale l'emanazione di una norma UNI CIG o documento simile.**

Riteniamo infine necessario evidenziare che deve essere chiaramente stabilito nel provvedimento che l'intervento di connessione dell'allacciamento alla rete è di esclusiva competenza del gestore della rete stessa.

Sanzioni e controversie

Riguardo al conteggio dei tempi nelle procedure di connessione è assolutamente opportuno stabilire, in linea con altri provvedimenti analoghi dell'AEEGSI, che tali tempi siano da conteggiarsi al netto dei tempi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o permessi.

Installazione e manutenzione dei sistemi di misura

Sarebbe necessario che le specifiche tecniche del sistema di misura prevedano anche un sistema di telecontrollo a cui il gestore della rete deve avere accesso, in modo che possa controllare in tempo reale e/o attraverso l'analisi dei dati "storici" il rispetto dei parametri qualitativi definiti. Inoltre, devono essere definiti i termini entro i quali il proprietario dei sistemi di misura, non conformi o malfunzionanti, debba provvedere all'adeguamento o ripristino.

Auspicio che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti,

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale
